Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 71° — **Roma - Mercoledì, 23 luglio 1930 - Anno VIII** — **Numero 171**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

AVVISO

Si avvertono gli Enti, gli Uffici ed i Privati ammessi **alla distribuzione gratuita** dei fascicoli della Raccolta Ufficiale delle leggi e decreti **(tanto in edizione normale che economica)** che l'apposito ufficio in Roma, via Giulia, 52, è stato soppresso e che, quindi, tutta la corrispondenza ed i reclami inerenti **a tale distribuzione gratuita** vanno diretti **all'On. Ministero della giustizia - Direzione generale degli affari civili - Ufficio VI - Roma.**

I reclami e la corrispondenza relativa agli **abbonamenti ed alla vendita** dei fascicoli della suddetta Raccolta Ufficiale per **entrambe le edizioni, vanno invece indirizzati all'Istituto Poligrafico dello Stato - Piazza Verdi - Roma.**

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso n. 44. — **Unione esercizi elettrici, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1930. — **Cassa di risparmio di Trento:** Elenco dei titoli del Prestito della città di Trento sorteggiati nella 70ª estrazione del 1° luglio 1930. — **Comune di Perletto:** Elenco delle cartelle estratte nella 1ª estrazione del 6 luglio 1930.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1285.

LEGGE 10 luglio 1930, n. 957.

Avanzamento degli ufficiali in congedo del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

DEGLI UFFICIALI IN CONGEDO.

Art. 1.

Gli ufficiali in congedo comprendono gli ufficiali di tutte le Armi e Corpi che non sono vincolati al servizio attivo e cioè:

1° ufficiali di complemento;
2° ufficiali dell'ausiliaria;
3° ufficiali in congedo provvisorio;
4° ufficiali della riserva.

Art. 2.

Gli ufficiali di complemento, dell'ausiliaria, in congedo provvisorio e della riserva, sono iscritti, a seconda della categoria cui appartengono, in altrettanti ruoli di anzianità come segue:

1° ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali;
2° ufficiali dell'Arma di fanteria;
3° ufficiali dell'Arma di cavalleria;
4° ufficiali dell'Arma di artiglieria;
5° ufficiali dell'Arma del genio;
6° ufficiali del ruolo *M* delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;
7° ufficiali dei servizi tecnici (artiglieria, genio, automobilistico);
8° ufficiali del Corpo sanitario;
9° ufficiali del Corpo di commissariato;
10° ufficiali di sussistenza;
11° ufficiali di amministrazione;
12° ufficiali del Corpo veterinario;
13° ufficiali farmacisti.

Gli ufficiali generali sono iscritti, per gradi, agli effetti dell'avanzamento, in un unico ruolo di anzianità ad eccezione:

dei generali dei carabinieri Reali;
dei generali dei servizi tecnici;
dei generali medici;
dei generali commissari;

i quali sono compresi in altrettanti ruoli distinti.

Gli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore agli effetti dell'avanzamento sono inscritti al loro posto di anzianità nel ruolo dell'Arma di provenienza.

Art. 3.

Gli ufficiali di complemento sono assegnati alle unità di prima linea, alle unità ausiliarie e a quelle territoriali a seconda della loro età.

Sono assegnati alle unità di prima linea:

i subalterni fino al 40° anno di età compreso;

i capitani fino al 45° anno di età compreso;

i maggiori e i tenenti colonnelli fino al 50° anno di età compreso.

Sono assegnati alle unità ausiliarie:

i subalterni dal 41° fino al 48° anno di età compreso;

i capitani dal 46° fino al 52° anno di età compreso;

i maggiori e i tenenti colonnelli dal 51° fino al 56° anno di età compreso.

Sono assegnati alle unità territoriali:

i subalterni dal 49° al 55° anno di età compreso;

i capitani dal 53° al 56° anno di età compreso;

i maggiori e i tenenti colonnelli dal 57° al 58° anno di età compreso.

Art. 4.

E' in facoltà del Ministero della guerra di impiegare, ove necessario, nelle unità di prima linea e in quelle ausiliarie anche ufficiali che potrebbero essere assegnati rispettivamente alle unità ausiliarie e a quelle territoriali, o viceversa.

Tale previsione di impiego però non ha alcun effetto nei riguardi delle prove alle quali devono essere sottoposti, per l'avanzamento, gli ufficiali appartenenti alle unità di prima linea secondo le norme di cui alla presente legge.

Art. 5.

Gli ufficiali dell'ausiliaria e quelli del congedo provvisorio degli anzidetti gradi, che il Ministero crederà di impiegare, saranno assegnati alle varie unità in base alle stesse norme fissate dagli articoli precedenti per gli ufficiali di complemento.

L'impiego degli ufficiali di grado superiore a tenente colonnello è in facoltà del Ministero della guerra.

L'impiego degli ufficiali di riserva è fatto secondo le disposizioni della legge sullo stato degli ufficiali.

CAPO II.

NORME GENERALI RELATIVE ALL'AVANZAMENTO.

Art. 6.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità od a scelta secondo le norme in appresso indicate, per tutte le categorie degli ufficiali in congedo, eccettuato per quelli in congedo provvisorio che non possono conseguire promozione.

Art. 7.

Gli ufficiali in ausiliaria e della riserva possono essere promossi ad anzianità od a scelta, colle stesse norme in vigore per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, senza assegnazione di punti e senza essere assoggettati ad esperimenti, al grado immediatamente superiore a quello ultimo che coprirono, per almeno un anno, nel servizio permanente.

Coloro che abbiano diritto a fregiarsi della croce d'oro per anzianità di servizio o abbiano preso parte alla guerra per la indipendenza d'Italia, o che abbiano ottenuto ricompense al valor militare, potranno ottenere due promozioni.

Art. 8.

Gli ufficiali di complemento possono essere promossi:

a) fino al grado di capitano se appartenenti ai vari Corpi e servizi;

b) fino al grado di maggiore se appartenenti alle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (esclusi i servizi tecnici) o al Corpo sanitario quali ufficiali medici;

c) fino al grado di tenente colonnello se appartenenti alle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (esclusi i servizi tecnici) qualora abbiano comandato un reparto col grado di maggiore in zona d'operazioni, oppure abbiano ottenuto in guerra due ricompense al valor militare, o una ricompensa al valor militare ed una o più ferite.

Possono pure avanzare fino al grado di tenente colonnello gli ufficiali medici i quali abbiano prestato servizio in zona d'operazioni col grado di maggiore medico.

Art. 9.

L'avanzamento degli ufficiali di complemento ha luogo:

a) a scelta, e previa partecipazione ad un periodo di esercitazioni obbligatorio per gli ufficiali delle varie Armi (esclusi i servizi tecnici) che sono assegnati alle unità di prima linea secondo il precedente art. 3;

b) ad anzianità ed esclusivamente per titoli per gli ufficiali delle varie Armi (compresi i servizi tecnici) che, secondo il precedente art. 3, sono assegnati alle unità ausiliarie e a quelle territoriali;

c) a scelta, per titoli, per gli ufficiali di complemento appartenenti ai Corpi sanitario, veterinario, di commissariato, sussistenza, amministrazione.

Art. 10.

Entro il primo trimestre di ogni anno, il Ministro per la guerra fissa per ogni ruolo delle varie Armi e Corpi cui appartengono gli ufficiali in congedo:

a) i limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali da prendere in esame nell'anno in corso agli effetti dell'avanzamento a scelta o ad anzianità.

Per quelli di complemento che sono assegnati alle unità di prima linea, oltre all'anzianità, fissa i limiti di età e il periodo di tempo nel quale devono essere richiamati per le esercitazioni prescritte dagli articoli 14 e 15 della presente legge;

b) i limiti di anzianità e di età per quegli ufficiali che, pur non essendo ancora da prendere in esame per l'avanzamento, possono volontariamente chiedere d'essere richiamati per le esercitazioni, ai fini dell'art. 14.

Art. 11.

Nessuno può conseguire l'avanzamento al grado superiore se non è ritenuto pienamente idoneo ad adempierne le funzioni ed in possesso in modo spiccato dei necessari requisiti di carattere, di intelligenza, di prestanza fisica e di cultura.

L'essere stato ritenuto idoneo a disimpegnare bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile, ma non sufficiente, per ottenere l'avanzamento al grado superiore.

L'avanzamento ad anzianità od a scelta non può essere conseguito se le autorità incaricate di pronunziare i giudizi

in merito all'avanzamento non dichiarino esplicitamente che il candidato alla promozione è ritenuto in possesso delle qualità sopra dette.

Art. 12.

Nessun ufficiale in congedo a qualunque categoria appartenga può conseguire l'avanzamento se non dopo che siano stati promossi al grado superiore gli ufficiali in servizio permanente di pari grado ed anzianità della stessa Arma o Corpo.

Art. 13.

La permanenza minima nel grado, necessaria agli ufficiali in congedo delle varie Armi, per conseguire l'avanzamento al grado superiore è:

di 3 anni, nel grado di sottotenente;
di 6 anni, nel grado di tenente;
di 8 anni, nel grado di capitano;
di 4 anni, nei gradi superiori.

Tali limiti sono aumentati di un anno per gli ufficiali dei Corpi e servizi.

Fanno eccezione gli ufficiali in congedo di cui all'articolo 43 della presente legge pei quali non è stabilito limite minimo di permanenza nel grado.

CAPO III.

DELL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO.

A) *Ufficiali di complemento da assegnare alle unità di prima linea.*

Art. 14.

1. Per essere preso in esame nei riguardi dell'avanzamento, l'ufficiale di complemento da assegnare alle unità di prima linea deve aver frequentato con esito favorevole i corsi d'istruzione annualmente istituiti dal Ministero della guerra e aver preso parte con buoni risultati ai periodi di esercitazioni in appresso prescritti per ciascun grado, arma e specialità, e cioè:

se sottotenente: aver frequentato con esito favorevole almeno uno dei corsi d'istruzione anzidetti, nei tre anni precedenti al giudizio di cui sopra, e aver preso parte con buoni risultati ad un periodo di esercitazioni, ivi compreso il servizio di prima nomina;

se tenente: aver frequentato con esito favorevole due dei suddetti corsi d'istruzione nel periodo di permanenza nel grado, e aver riportato giudizio favorevole alla promozione alla fine di un apposito periodo di esercitazioni;

se capitano: aver frequentato, con esito favorevole, due dei corsi d'istruzione anzidetti nel periodo di permanenza nel grado e aver riportato giudizio favorevole alla promozione alla fine di un apposito periodo di esercitazioni.

2. I *maggiori* per essere presi in esame per la promozione a tenente colonnello non hanno l'obbligo di aver frequentato i corsi d'istruzione predetti o preso parte a periodi di esercitazioni. E' però in facoltà del Ministro per la guerra di chiamarli, prima della promozione, a frequentare un corso informativo.

La chiamata in servizio pei periodi di esercitazione, o pel corso informativo di cui ai precedenti capoversi, viene fatta con determinazione Ministeriale.

Art. 15.

La durata minima del periodo di esercitazioni è:

a) di 15 giorni pei sottotenenti;
b) di 20 giorni pei tenenti;
c) di 30 giorni pei capitani;

che abbiano frequentato i corsi d'istruzione prescritti dall'art. 14.

Per gli ufficiali che non hanno la possibilità di prender parte ai corsi d'istruzione il periodo di esercitazioni è aumentato di 10 giorni. Essi possono essere chiamati in servizio in anticipo di altrettanti giorni prima dell'inizio del periodo di esercitazioni, o trattenuti di altrettanti dopo il termine di esso.

Art. 16.

Le modalità relative alle ammissioni ai corsi d'istruzione ed informativi, ai periodi di esercitazioni, al loro svolgimento, alla frequenza, ai giudizi relativi, saranno stabilite dal Ministro per la guerra.

Art. 17.

Per poter conseguire la promozione a scelta al grado superiore occorre:

a) aver seguito con esito favorevole i corsi d'istruzione prescritti dall'art. 14 per la durata stabilita dall'articolo 15;

b) aver ottenuto, pei gradi pei quali è prescritto, giudizio favorevole alla promozione al termine dei periodi di esercitazioni di cui all'art. 14;

c) riportare i giudizi favorevoli dalle autorità competenti secondo il prescritto dagli articoli 28 e 29.

Art. 18.

Per l'avanzamento a scelta al grado superiore costituiscono titoli dei quali sarà tenuto conto insieme ai risultati ottenuti nei corsi e nei periodi di esercitazione di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 17:

1° l'aver prestato lodevole servizio come ufficiali in servizio permanente effettivo;

2° l'aver prestato, durante la guerra, almeno un anno di lodevole effettivo servizio presso reparti o comandi dell'Esercito operante;

3° l'aver prestato lodevolmente tale servizio, anche per un tempo inferiore, quando l'allontanamento dalla fronte sia stato determinato da ferita o infermità riportata comunque in servizio od a causa di servizio, oppure aver ottenuto, per fatti di guerra, ricompense al valor militare non inferiori alla croce di guerra al valor militare;

4° l'aver seguito con esito favorevole uno dei corsi pratici sul servizio di stato maggiore istituiti durante la guerra;

5° l'aver prestato lodevole servizio militare nelle Colonie per almeno sei mesi, riportando buone classifiche e rapporti;

6° l'aver prestato lodevole servizio in reparti delle altre forze armate, riportando rapporti favorevoli.

Art. 19.

L'ufficiale di complemento delle varie Armi assegnato alle unità di prima linea, che non venga ritenuto meritevole della scelta una prima volta, può essere preso in esame una seconda volta solo entro due anni dalla prima esclusione.

E' in facoltà del Ministro per la guerra di richiamare gli ufficiali che si siano venuti a trovare in tale condizione

perchè partecipino ad un altro periodo di esercitazioni e siano nuovamente giudicati secondo il disposto dagli articoli 14 e 17.

L'ufficiale di complemento delle varie Armi da assegnare alle unità di prima linea e che risulti non idoneo all'avanzamento continua ad essere assegnato alle unità stesse e potrà essere utilizzato nelle unità ausiliarie o territoriali solamente quando avrà raggiunto il limite d'età stabilito per il passaggio nelle anzidette unità pel grado superiore, salva sempre la facoltà di cui all'art. 4.

B) *Ufficiali di complemento assegnati alle unità ausiliarie e territoriali.*

Art. 20.

L'ufficiale di complemento delle varie Armi, compresi i servizi tecnici, assegnato per età alle unità ausiliarie e territoriali, secondo il disposto dell'art. 3 della presente legge, è preso in esame nei riguardi dell'avanzamento, quando occorre, nei limiti di anzianità stabiliti dal Ministro per la guerra, come è detto all'art. 10.

Art. 21.

L'avanzamento ad anzianità per gli ufficiali delle varie Armi (compresi i servizi tecnici) assegnati alle unità ausiliarie e territoriali e per quelli dei Corpi e servizi ha luogo senza speciali esperimenti.

Art. 22.

L'ufficiale di complemento di cui agli articoli precedenti per conseguire la promozione al grado superiore deve aver ottenuto giudizio favorevole dalle autorità competenti secondo il prescritto dagli articoli 28 e 29 della presente legge.

C) *Ufficiali di complemento dei Corpi sanitario, veterinario, commissariato, sussistenza, amministrazione.*

Art. 23.

L'ufficiale di complemento dei Corpi sanitario, veterinario, commissariato, sussistenza, amministrazione è preso in esame nei riguardi dell'avanzamento quando occorre, nei limiti di anzianità stabiliti dal Ministro per la guerra, come è detto dall'art. 10 della presente legge.

Art. 24.

L'avanzamento degli ufficiali di complemento dei Corpi sanitario, veterinario, commissariato, sussistenza, amministrazione ha luogo a scelta per titoli.

Art. 25.

Costituiscono titoli per l'avanzamento a scelta:

1° l'aver prestato lodevole servizio come ufficiali in servizio permanente effettivo;

2° l'aver prestato, durante la guerra, almeno un anno di effettivo lodevole servizio presso comandi, reparti, o servizi dell'Esercito operante;

3° l'aver prestato lodevolmente tale servizio, anche per un tempo inferiore, quando l'allontanamento dalla fronte sia stato determinato da ferita o infermità riportata comunque in servizio od a causa di servizio ed aver ottenuto, per fatti di guerra, ricompense al valor militare di grado non inferiore alla croce di guerra al valor militare;

4° l'aver prestato lodevole servizio nelle Colonie, per almeno sei mesi, riportando classifiche non inferiori al buono con punti tre;

5° l'aver prestato lodevole servizio presso altre forze armate, riportando rapporti favorevoli;

6° l'essere in possesso di titoli accademici superiori a quelli richiesti per la nomina ad ufficiale di complemento ed in particolar modo:

a) libera docenza in una branca di scienza che abbia attinenza con il Corpo al quale l'ufficiale appartiene;

b) altri titoli accademici riferentisi alle scienze suddette;

c) pubblicazioni scientifiche, da valutarsi tenuto conto dell'affinità dell'argomento trattato con il Corpo al quale l'ufficiale appartiene.

Art. 26.

Per poter conseguire la promozione a scelta al grado superiore l'ufficiale di complemento dei Corpi e servizi deve aver ottenuto giudizio favorevole dalle autorità competenti secondo il prescritto dagli articoli 28 e 29 della presente legge.

CAPO IV.

DELLA ESCLUSIONE DEFINITIVA DALL'AVANZAMENTO.

Art. 27.

Gli ufficiali in congedo sono esclusi definitivamente dall'avanzamento:

se furono dichiarati per due volte, anche non consecutive, non idonei;

se una volta furono dichiarati non idonei ed una volta cancellati dai quadri di avanzamento;

se per due volte furono cancellati dai detti quadri.

CAPO V.

PROCEDURA PEI GIUDIZI RELATIVI ALL'AVANZAMENTO.

Art. 28.

Per la idoneità o meno all'avanzamento, sia a scelta, sia ad anzianità, si pronunciano successivamente:

un giudizio di 1° grado;

un giudizio di 2° grado; e, nei casi che saranno previsti dal regolamento, un giudizio di 3° grado.

Il giudizio di 2° grado, o quello di 3° grado, quando questo abbia luogo, è decisivo.

Nei casi in cui vi sia discrepanza tra i giudizi di 1° e 2° grado e quello pronunciato dalla Commissione centrale di avanzamento di cui all'art. 39, il giudizio decisivo spetta al Ministro per la guerra.

Parimenti spetta allo stesso Ministro il giudizio decisivo nel caso in cui il candidato abbia riportata parità di voti nel giudizio di idoneità di cui all'art. 40.

Art. 29.

I giudizi di avanzamento sono pronunciati dalle autorità gerarchiche, determinate dal regolamento, nei modi e con le formalità specificate nel regolamento stesso.

Art. 30.

Quando ai giudizi di cui al precedente articolo concorrono due o più autorità, ciascuna si pronuncia successivamente, a cominciare da quella meno elevata in grado, ed il giudi-

zio di ciascuna deve essere completo e firmato dall'autorità che lo pronuncia.

Fanno eccezione la Commissione centrale e la Commissione speciale di cui all'art. 39 i membri delle quali si riuniscono per discutere e per decidere.

Art. 31.

Le autorità di cui all'art. 29 in base alle note personali, ai risultati dei corsi e periodi di esercitazione di cui all'articolo 14 e ai titoli di cui agli articoli 18 e 25 debbono anzitutto esaminare se realmente l'ufficiale può essere ritenuto idoneo a disimpegnare « bene le funzioni del proprio grado »; dopo di che lo prenderanno in esame nei riguardi dell'avanzamento.

Di quanto precede dovrà essere fatto cenno nel giudizio in merito all'avanzamento.

Art. 32.

Quando, eccezionalmente, le autorità di cui all'articolo 29 ritengano di dover esprimere giudizio sospensivo, le ragioni che abbiano potuto indurre a tale provvedimento debbono essere chiaramente specificate.

Art. 33.

Contro le decisioni delle competenti autorità, in merito all'avanzamento a scelta o ad anzianità degli ufficiali di complemento, non è ammesso ricorso alcuno.

Art. 34.

Quando un ufficiale è giudicato idoneo all'avanzamento, viene inscritto nel rispettivo quadro di avanzamento ad anzianità od a scelta.

Art. 35.

Quando l'ufficiale inscritto nel quadro di avanzamento viene sottoposto a procedimento penale od a Consiglio di disciplina, la sua inscrizione nel quadro rimane sospesa sino a quando la sua posizione sia completamente definita.

Il Ministro per la guerra ha inoltre facoltà di sospendere la promozione di ufficiali inscritti sul quadro di avanzamento quando siano intervenuti fatti nuovi posteriormente ai giudizi che condussero alla iscrizione degli ufficiali stessi nel quadro. Gli ufficiali che vengono a trovarsi in tali condizioni, qualora non sia preso a loro riguardo alcun diverso provvedimento di Stato, dovranno essere riesaminati, entro sei mesi, agli effetti dell'avanzamento.

Art. 36.

Non può essere preso in esame ai fini dell'avanzamento nè promosso al grado superiore l'ufficiale delle categorie in congedo a carico del quale sia stato iniziato procedimento penale o che debba essere giudicato da un Consiglio di disciplina.

Ove però l'esito del giudizio dovesse essere favorevole, l'ufficiale previo un nuovo giudizio delle competenti autorità, se giudicato idoneo, viene promosso e gli è assegnata la data e la sede di anzianità che avrebbe conseguito qualora la promozione non fosse stata sospesa.

Art. 37.

Quando un ufficiale inscritto sul quadro di avanzamento, a parere delle autorità dalle quali dipende, viene a perdere per motivi fisici, intellettuali, morali o per motivi di qualsiasi altra specie, la idoneità all'avanzamento, le autorità in precedenza accennate debbono inoltrare apposita proposta affinchè egli venga tolto dal quadro d'avanzamento.

Art. 38.

All'ufficiale che viene inscritto sul quadro di avanzamento a scelta o ad anzianità, nonchè agli ufficiali dichiarati non idonei o che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui ai precedenti articoli 35, 36 e 37 è data conoscenza dei giudizi che li riguardano con le modalità stabilite dal regolamento.

All'ufficiale dichiarato non idoneo, o tolto dal quadro, è data anche conoscenza della motivazione della non idoneità o della cancellazione, qualora lo richieda.

Art. 39.

La Commissione centrale chiamata a giudicare gli ufficiali in congedo per la promozione dei generali è la stessa che è stabilita per gli ufficiali in servizio permanente effettivo.

Per giudicare dell'idoneità all'avanzamento al grado superiore dei tenenti colonnelli e colonnelli delle categorie in congedo, la Commissione centrale di avanzamento è sostituita, ad ogni effetto, da una Commissione speciale, la quale si compone: di un ufficiale generale, presidente, e di altri quattro ufficiali generali, membri, dei quali uno scelto fra quelli in aspettativa per riduzione di quadri di cui al Regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1600.

Tale Commissione è nominata al principio di ogni anno con decreto Ministeriale e valgono anche per essa le norme di cui agli articoli 28, terzo e quarto comma, 40, 41 e 42.

Il presidente della Commissione centrale di avanzamento ha facoltà:

a) di fare intervenire in seno alla Commissione, come membri consultivi, senza diritto a voto, gli ispettori delle varie Armi, il comandante generale dell'Arma dei carabinieri Reali, il tenente generale di artiglieria, il tenente generale medico e quello commissario, per gli ufficiali delle varie Armi e dei Corpi rispettivi;

b) di far intervenire in seno alla Commissione stessa, senza diritto a voto, qualunque superiore del giudicando, per chiarire fatti o circostanze riguardanti l'ufficiale.

Art. 40.

I giudizi della Commissione centrale di avanzamento sono definitivi quando risultino approvati dal Ministro per la guerra.

Nel caso in cui tali giudizi non siano approvati, il giudizio decisivo spetta al Ministro stesso. Il giudizio decisivo del Ministro per la guerra sostituisce, ad ogni effetto, quello della Commissione centrale di avanzamento e tiene anche luogo di quello spettante al Ministro stesso nei casi di discrepanza o di parità di voti di cui al terzo e quarto comma dell'art. 28.

Art. 41.

La Commissione centrale s'intende costituita, per i giudizi che deve pronunciare, quando sono presenti tre membri con diritto a voto, ed il candidato è dichiarato idoneo solamente se ottiene la maggioranza assoluta dei voti.

Art. 42.

La votazione per l'idoneità o non idoneità dei candidati presi in esame avviene in seno alla Commissione centrale con voto palese.

La Commissione centrale compila, per ogni seduta, un processo verbale dei suoi lavori, con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 43.

Per gli ufficiali delle categorie in congedo del Regio esercito, che ricoprano la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato presso qualsiasi Amministrazione, il giudizio di avanzamento è unico ed è devoluto esclusivamente al Capo del Governo. Tale giudizio tiene luogo anche del parere di Commissioni o Consigli speciali prescritti dalla legge.

Il giudizio predetto può essere pronunziato anche se l'ufficiale non sia compreso nei limiti di anzianità annualmente stabiliti per l'avanzamento al grado superiore, purchè abbia conseguito speciali ricompense in guerra e si sia segnalato per eminenti servizi resi allo Stato.

In ogni caso la proposta di promozione è fatta, con speciale relazione a Sua Maestà il Re, dal Capo del Governo.

Art. 44.

Ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge è abrogata.

Art. 45.

E' data facoltà al Ministro per la guerra di emanare, di concerto con quello per le finanze, le norme esecutive per la presente legge e quelle particolari per la prima applicazione di essa.

Art. 46.

La presente legge entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 10 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1286.

LEGGE 12 giugno 1930, n. 959.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 febbraio 1930, n. 108, concernente la soppressione del Consorzio obbligatorio fra gli industriali ed i commercianti di marmo greggio e segato dei comuni di Carrara e Fivizzano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 febbraio 1930, n. 108, concernente la soppressione del Consorzio obbligatorio fra gli industriali ed i commercianti di marmo greggio e segato dei comuni di Carrara e di Fivizzano.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI — MOSCONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1287.

LEGGE 12 giugno 1930, n. 960.

Abbuono al comune di Volosca-Abbazia del residuo debito per tassa di equivalente dell'ex Monarchia austriaca, per contributo nella costruzione della strada Volosca-Abbazia-Apriano e per anticipazioni del Commissariato civile di Trieste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono condonate al comune di Volosca-Abbazia le somme tuttora dovute allo Stato per tassa d'equivalente dell'ex Monarchia austriaca, per contributo nella costruzione della strada parallela Volosca-Abbazia-Apriano e per anticipazioni ricevute dal Commissariato generale civile di Trieste.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1288.

LEGGE 3 luglio 1930, n. 961.

Agevolazioni tributarie per lo sviluppo della zona industriale di Pola.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le agevolazioni di indole tributaria contemplate dall'articolo 1 del R. decreto-legge 28 marzo 1929, n. 646, sono estese agli stabilimenti industriali compresi nel perimetro

dell'antico arsenale di Pola e nelle zone adiacenti già adibite a scopi militari, che, all'entrata in vigore del sopracitato Regio decreto-legge, erano ancora in corso di ultimazione e di sistemazione tecnica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 3 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1289.

LEGGE 20 giugno 1930, n. 962.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 marzo 1930, n. 273, relativo al mantenimento in carica, sino alla emanazione ed entrata in vigore delle norme di coordinamento del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2311, con la legge 3 aprile 1926, n. 563, dei Consigli di disciplina e delle Commissioni amministratrici delle Casse di soccorso per il personale addetto a ferrovie, a tramvie ed a linee di navigazione interna in regime di concessione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 marzo 1930, n. 273, relativo al mantenimento in carica, sino alla emanazione ed entrata in vigore delle norme di coordinamento del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2311, con la legge 3 aprile 1926, n. 563, dei Consigli di disciplina e delle Commissioni amministratrici delle Casse di soccorso per il personale addetto a ferrovie, a tramvie ed a linee di navigazione interna in regime di concessione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 20 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — ROCCO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1290.

REGIO DECRETO 12 giugno 1930, n. 955.

Modificazione degli articoli 38 e 40 dello statuto dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie.

N. 955. R. decreto 12 giugno 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, vengono modificati gli articoli 38 e 40 dello statuto dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1930 - Anno VIII

REGIO DECRETO 10 luglio 1930.

Nomina del Regio liquidatore del « Sindacato meridionale di mutua assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro », in Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro;

Veduto il regolamento 13 marzo 1904, n. 141, per l'esecuzione del citato testo unico, e l'articolo 148-*ter* del R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1366, che apporta modificazioni al predetto regolamento;

Veduto il decreto Ministeriale 12 dicembre 1923, con il quale fu riconosciuto giuridicamente il Sindacato meridionale di mutua assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro con sede in Napoli e ne fu approvato lo statuto, successivamente modificato con i decreti Ministeriali 4 settembre 1925 e 10 agosto 1926;

Veduto il decreto Ministeriale 31 maggio 1929, con il quale furono approvate le deliberazioni della assemblea dei soci, prese nelle sedute del 24 febbraio e 28 aprile 1929, relativamente allo scioglimento del Sindacato ed alla nomina dei liquidatori;

Ritenuto che l'andamento della liquidazione volontaria, già seriamente ostacolato da difficoltà interne tecniche e amministrative, è venuto a subire una nuova remora per la morte di uno dei liquidatori per cui, ricostituendo il Comitato nelle forme ordinarie, si andrebbe incontro ad un ulteriore rallentamento delle operazioni di liquidazione, mentre di fronte ai continui reclami degli infortunati, più rapida ed energica richiedesi l'azione;

Che pertanto è opportuno concentrare la gestione di liquidazione in una unica persona la quale alla competenza riunisca la conoscenza specifica degli affari attinenti alla gestione stessa;

Considerato che un numero rilevante di soci ha fatto voti perchè il provvedimento di cui sopra venga attuato, designando nell'ing. Antonio Limoncelli la persona ritenuta più idonea a coprire la carica di liquidatore e che in conformità si è espressa anche la Confederazione generale fascista dell'industria italiana;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto l'assemblea dei soci, il Comitato di liquidazione ed il Collegio sindacale del Sindacato meridionale di mutua assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro con sede in Napoli, sono sciolti.

Art. 2.

L'ing. Antonio Limoncelli è nominato liquidatore di detto Sindacato.

Art. 3.

Il liquidatore, entro il termine di un mese dal proprio insediamento, trasmetterà al Ministero delle corporazioni una dettagliata relazione sullo stato della liquidazione e trimestralmente fornirà un riassunto della propria gestione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 10 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1930 - Anno VIII Registro n. 1 Corporazioni, foglio 367. — BETTAZZI.

(4121)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1930.

Ragguaglio, agli effetti della tassa di bollo, della corona cecoslovacca alla valuta italiana.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 199, 200 e 205 della tariffa delle tasse di bollo allegata alla legge 30 dicembre 1923, n. 3268;

Visto il decreto Ministeriale n. 2730 in data 17 dicembre 1928;

Considerato che in seguito alla riforma monetaria adottata in Cecoslovacchia con la legge 27 novembre 1929, n. 64, è venuta a mutare la parità di tale valuta rispetto alla lira;

Decreta:

Agli effetti della tassa di bollo, la valuta cecoslovacca, a decorrere dal 27 novembre 1929, sarà calcolata in base alla parità:

1 lira = corone cecoslovacche 0,56.

Roma, addì 30 giugno 1930 - Anno VIII

Il Ministro: MOSCONI.

(4126)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1930.

Nomina del comm. avv. Gaetano Azzariti a componente la Commissione istituita per lo studio della riforma delle leggi sulla proprietà industriale.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 10 maggio 1930, con il quale fu istituita una Commissione per gli studi necessari alla redazione del progetto definitivo di riforma della legislazione vigente in materia di proprietà industriale, e furono nominati i componenti di essa;

Decreta:

A far parte della Commissione istituita con il succitato decreto Ministeriale 10 maggio 1930 è chiamato anche il comm. avv. Gaetano Azzariti, consigliere di Cassazione, capo dell'Ufficio legislativo al Ministero della giustizia.

Roma, addì 14 luglio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: BOTTAI.

(4127)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-12975.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Giuseppina Iersek fu Francesco, nata a Trieste il 12 marzo 1887 e residente a Trieste, via Moreri n. 64, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gersi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Giuseppina Iersek è ridotto in « Gersi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 ottobre 1929 - Anno VII.

Il prefetto: PORRO.

(2511)

N. 11419-12980.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Albina Iersek fu Francesco, nata a Trieste il 28 luglio 1894 e residente a Trieste, via Moreri n. 64, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gersi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Albina Iersek, è ridotto in « Gersi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Pierina di Albina, nata il 30 luglio 1911, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2512)

N. 11419-12975.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Ianesich fu Francesco, nato a Trieste il 28 marzo 1903 e residente a Trieste, Chiadino Boschetto n. 861, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gianelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Mario Ianesich è ridotto in « Gianelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 ottobre 1929 - Anno VII.

Il prefetto: Porro.

(2515)

N. 11419-19367.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Paolo Hrovat fu Paolo, nato a Trieste il 28 ottobre 1907 e residente a Trieste, via Ferriera n. 29, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rovati »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Paolo Hrovat è ridotto in « Rovati ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: Porro.

(2516)

N. 11419-11149.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Hrast fu Andrea, nato a Trieste il 22 settembre 1884 e residente a Trieste, via Alessandro Volta n. 8, è diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Querci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Hrast è ridotto in « Querci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Angiolina Hrast nata Pin di Marco, nata il 4 aprile 1892, moglie;
2. Nereo Hrast di Carlo, nato il 16 gennaio 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: Porro.

(2517)

N. 11419-12973.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Höfler fu Giovanni, nato a Mantova il 20 luglio 1860 e residente a Trieste, via Ugo Foscolo n. 15, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cortigiani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Höfler è ridotto in « Cortigiani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Augusta Höfler nata Viditz fu Raimondo, nata il 18 luglio 1867, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: Porro.

(2518)

N. 11419-18203.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Aldo Hirsch fu Benedetto, nato a Trieste il 17 gennaio 1901 e residente a Trieste, via S. Lazzaro n. 20, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cervi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Aldo Hirsc è ridotto in « Cervi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2519)

N. 11419-16707.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Hervatin fu Giorgio, nato a Obrovo S. Maria il 17 maggio 1854 e residente a Trieste, via Pitteri n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ervatini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Hervatin è ridotto in « Ervatini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Hervatin nata Grünwalder fu Francesco, nata il 14 dicembre 1858, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2520)

N. 11419-36309.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Gustincic di Giovanni, nato a Trieste il 19 gennaio 1904 e residente a Trieste, via Molin Grande n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Agostini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Gustincic è ridotto in « Agostini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2521)

N. 11419-11501.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Gikovic Marcovina fu Michele, nato a Pola il 4 novembre 1885 e residente a Trieste, via Giulia n. 70, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Giovi-Marcolini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Gikovic Marcovina è ridotto in « Giovi-Marcolini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Lucia Gikovic Marcovina nata Paliaga fu Andrea, nata il 19 luglio 1887, moglie;
2. Mario di Francesco, nato il 26 maggio 1912, figlio;
3. Luciano di Francesco, nato il 27 marzo 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2522)

N. 11419-10956.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Gherdossich fu Giuseppe, nato a Trieste il 15 giugno 1888 e residente a Trieste, via della Fabbrica n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gardossi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Gherdossich è ridotto in « Gardossi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Gherdossich nata Pillach di Amalia, nata il 27 agosto 1894, moglie;
2. Edoarda di Giuseppe, nata il 9 agosto 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2523)

N. 11419-18593.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Pietro Gelcich di Pietro, nato a Cittanova il 10 febbraio 1894 e residente a Trieste (S. M. Maddalena Inf. n. 692), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma itliana e precisamente in « Gelsi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Gelcich è ridotto in « Gelsi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Vittoria Gelcich nata Bernardi di Alfonso, nata l'11 marzo 1906, moglie;
2. Ervisio di Pietro, nato il 2 gennaio 1925, figlio;
3. Erlinda di Pietro, nata il 18 marzo 1926, figlia;
4. Ermenegildo di Pietro, nato il 1° marzo 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2524)

N. 11419-20558.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Gelcich fu Ambrogio, nato a Trieste l'8 maggio 1857, e residente a Trieste, via Madonna del Mare n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gelsi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Gelcich è ridotto in « Gelsi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giovanna Gelcich nata Ostoic fu Florio, nata il 10 maggio 1861, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2525)

N. 11419-19194.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giorgio Geiringer di Giorgio, nato a Trieste il 3 dicembre 1907 e residente a Trieste, via Vincenzo Scussa n. 8, e diretta od ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Garrini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giorgio Geiringer è ridotto in « Garrini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato

decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2526)

N. 11419-10958.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Gabersic fu Ferdinando, nato a Trieste il 24 maggio 1861, e residente a Trieste, via Valdirivo n. 19) e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gabersi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Gabersic è ridotto in « Gabersi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Mercedes Gabersic nata Sfriso fu Fortunato, nata il 17 gennaio 1870, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2527)

N. 11419-16999.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ugo Ersettig fu Giuseppe, nato a Udine il 9 marzo 1871 e residente a Trieste, via della Maiolica n. 15, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ersetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ugo Ersettig è ridotto in « Ersetti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2528)

N. 11419-13107.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Diviach fu Francesco, nato a Montona il 24 settembre 1879, e residente a Trieste, via Tiziano Vecelio n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Divi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Diviach è ridotto in « Divi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giustina Diviach nata Deponte fu Antonio, nata il 22 ottobre 1882, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2529)

N. 11419-18209.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Anna Depangher di Antonio, vedova Farletich, nata a Capodistria il 10 aprile 1876 e residente a Trieste, via Beccherie n. 17, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ferletti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Maria Anna Depangher vedova Farletich è ridotto in « Ferletti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppe fu Giovanni, nato il 4 aprile 1909, figlio;
2. Ermanno fu Giovanni, nato l'8 novembre 1911, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2530)

N. 11419-17663.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Eusebio Curellich fu Giuseppe, nato a Trieste il 14 agosto 1876, e residente a Trieste, corso Vittorio Emanuele III n. 41, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Curelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Eusebio Curellich è ridotto in « Curelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2531)

N. 11419-20363.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentatta dal sig. Romildo Cosciancich fu Paolo, nato a Trieste il 19 marzo 1899 e residente a Trieste, via Ghirlandaio n. 15, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cosciani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Romildo Cosciancich è ridotto in « Cosciani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Teresa Cosciancich nata Fon di Francesco, nata il 17 maggio 1901, moglie;
2. Laura di Romildo, nata il 19 aprile 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2532)

N. 11419-14282.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ubaldo Collenz di Francesco, nato a Trieste il 21 dicembre 1902 e residente a Trieste, via della Ginnastica, 26, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Colli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ubaldo Collenz è ridotto in « Colli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Modesta Collenz nata Moiso di Clara, nata il 9 aprile 1904, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2533)

N. 11419-14283.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Collenz fu Luigi, nato a Trieste il 10 febbraio 1869, e residente a Trieste, via della Ginnastica, 26, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Colli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Collenz è ridotto in « Colli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Beatrice Collenz nata Hanser fu Federico, nata il 6 ottobre 1875, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2534)

N. 11419-14284.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ermanno Collenz di Francesco, nato a Trieste il 7 gennaio 1905, e residente a Trieste, via della Ginnastica, 26, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Colli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ermanno Collenz è ridotto in « Colli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2535)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del Consorzio d'irrigazione Cellina Meduna, in provincia di Udine.

Con R. decreto 9 giugno 1930, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1930, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio d'irrigazione Cellina Meduna, con sede nel comune di Pordenone, provincia di Udine, e ne è stato approvato lo statuto sociale.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 32.705 ditte, con un comprensorio di ettari 39310.49.25, situati in provincia di Udine, è stato costituito, ai sensi dell'art. 17 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, con decreti del prefetto di Udine del 5 maggio 1929 e 5 febbraio 1930.

(4111)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DIREZIONE GENERALE DELLA MARINA MERCANTILE

Ordinamento della maestranza portuale di Procida.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1095, si rende noto che con decreto della Regia direzione marittima di Napoli n. 47 del 16 gennaio 1930-VIII, i lavoratori del porto di Procida sono stati raggruppati in una sola Compagnia, denominata « Compagnia Luigi Rizzo ».

(4110)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Sostituzione del contabile del Portafoglio dello Stato.

Con decreto Ministeriale del 15 luglio 1930, n. 16940, registrato alla Corte dei conti il giorno 16 stesso mese, registro n. 6 Finanze, foglio n. 306, il capo sezione amministrativo, comm. dott. Agostino Mari, è stato incaricato, dal 13 luglio 1930, delle funzioni di contabile del Portafoglio dello Stato, già affidate al direttore capo di divisione comm. dott. Alfredo Alinei, deceduto il 12 detto mese.

(4120)

MINISTERO DELLE FINANZE
UFFICIO STRALCIO PER LE QUESTIONI FINANZIARIE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEI TRATTATI DI PACE.

Ferie del Tribunale arbitrale misto italo-austriaco.

Il presidente del Tribunale arbitrale misto italo-austriaco con propria ordinanza ha stabilito che il periodo delle ferie del detto Tribunale corra dal 15 luglio al 15 settembre 1930.

Durante il periodo feriale resta sospesa la decorrenza dei termini eccettuati quelli fissati per la introduzione delle istanze dall'art. 21 del regolamento di procedura.

Il periodo delle ferie per i procedimenti davanti all'arbitro per le controversie italo-austriache è stato fissato dal 1° agosto al 30 settembre 1930.

Durante il periodo feriale resta sospesa la decorrenza dei termini per le anzidette controversie.

(4125)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 159.

Media dei cambi e delle rendite
del 21 luglio 1930 - Anno VIII

Francia	75.14	Oro	368.31
Svizzera	371.12	Belgrado	33.85
Londra	92.875	Budapest (Pengo)	3.34
Olanda	7.69	Albania (Franco oro)	367.60
Spagna	221.10	Norvegia	5.115
Belgio	2.669	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.559	Svezia	5.135
Vienna (Schillinge)	2.698	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.66	Danimarca	5.112
Romania	11.38	Rendita 3.50 %	67.475
Peso Argentino Oro	15.63	Rendita 3.50 % (1902)	62.50
Peso Argentino Carta	6.89	Rendita 3 % lordo	41.50
New York	19.088	Consolidato 5 %	81.30
Dollaro Canadese	19.10	Obblig. Venezie 3.50 %	75.25

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di insegnante di plastica decorativa nella Regia scuola artistico-industriale di Pesaro.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la lettera del Ministero delle finanze n. 106475 del 3 maggio 1930;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144;
Visto il R. decreto 27 giugno 1929, n. 1047;
Vista la pianta organica della Regia scuola artistico-industriale di Pesaro approvata con decreto Ministeriale 28 marzo 1930, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1930, registro 7, foglio 236;
Considerato che si verifica la condizione stabilita dall'art. 2, n. 2, del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1367;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso pubblico, per titoli e per esami, al posto di insegnante di plastica decorativa con l'obbligo della sottodirezione della sezione per la plastica decorativa edilizia nella Regia scuola artistico-industriale di Pesaro.

Art. 2.

L'insegnante prescelto verrà inquadrato quale titolare in prova al grado 10°, gruppo *A*, con lo stipendio ed il supplemento di servizio attivo inerenti al detto grado.

Il medesimo verrà nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di apposita ispezione, verrà nominato stabilmente, in conformità però delle norme che disciplineranno il reclutamento di personale allo scadere della proroga delle disposizioni del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 5, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale per le antichità e belle arti) entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo e dalla data, apposta dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi richiami a documenti o titoli, presentati per qualsiasi motivo, ad altra Amministrazione.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo il termine anzidetto, anche se presentate in tempo agli uffici postali. Il Ministro con decreto non motivato e insindacabile può negare l'ammissione al concorso.

Art. 4.

Alle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

a) copia autentica dell'atto di nascita, dal quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 45° anno di età, alla data del presente bando di concorso. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale; il personale titolare dei Regi istituti e scuole di istruzione artistica o tecnica, ed i funzionari dello Stato saranno ammessi anche se abbiano oltrepassato il limite di età anzidetto, sempre che abbiano già acquistato il diritto a pensione a carico dello Stato per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della loro età rispetto al limite di 45 anni;

b) certificato di cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini del Regno gli Italiani non regnicoli, anche se mancano della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile, che lo rilascia, deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

c) certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficio sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale, a sua volta, deve essere autenticata dal Prefetto;

d) certificato penale generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

e) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto;

f) certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

g) diploma di abilitazione all'insegnamento artistico industriale o diploma di abilitazione per l'insegnamento del disegno nelle scuole medie o licenza di un Regio istituto d'arte (in originale o copia autentica);

h) cenno riassuntivo, in carta libera, degli altri studi eventualmente compiuti, della carriera didattica e di quella professionale percorse Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

i) elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati colle lettere *b*), *c*) e *d*), debbono essere di data non inferiore a tre mesi di quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengano rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*), il personale dei Regi istituti e delle scuole di istruzione artistica e tecnica, ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati tanto gli uni che gli altri con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, nonchè le loro pubblicazioni.

Sono escluse le opere manoscritte e in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, o normale, o primaria deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto, se rilasciato dalla segreteria di un Istituto d'istruzione superiore dal direttore dell'Istituto.

Quelli rilasciati dalle Scuole artistiche o industriali debbono essere firmati dal direttore della Scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classificazione di essi per ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 7.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione o la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione. Tuttavia, se il candidato cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 8.

Per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento 3 giugno 1924, n 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 giugno 1930 - Anno VIII

Il Ministro: GIULIANO.

(4112)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.